

Contratto di assicurazione auto

Concessionari Ed. 06/2024

Modello: 290/E **Edizione:** 06/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Modello: SINF290E **Edizione:** 06/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il proprietario di un'Autovettura usata venduta da Tomasi Auto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Società fornisce all'Assicurato al verificarsi di un sinistro le seguenti garanzie:
 - Assistenza stradale
 - Tutela Legale
 - Infortuni



Che cosa non è assicurato?

- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso) Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.

L'Assicurazione **Tutela Legale** non è operante per:

- In materia fiscale ed amministrativa;
- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla conduzione di imbarcazioni o aeromobili,
- per fatti dolosi delle persone assicurate
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente

L'Assicurazione **Infortuni** sono esclusi quelli causati:

- dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione **Assistenza** non è operante per:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge;
- Se il veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di uso improprio del Veicolo.
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore,
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento,



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia e Croazia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte. Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio..



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo (successivo all'annualità in corso al momento della risoluzione) che, però, non comprende le quote relative alle imposte.

Assicurazione Assistenza, Infortuni, Tutela Legale

Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Concessionari

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 01/2019 , ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20 , 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Infortuni	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti.</p> <p>In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000.</p> <p>La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'asfissia non di origine morbosa;- l'annegamento;- l'assideramento od il congelamento;- la folgorazione;- i colpi di sole, di calore o di freddo;- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;- gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;- gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza;- gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;- gli infortuni da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%.</p> <p>Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza;- dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;- dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; durante le "prove libere, amatoriali e non, all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;- da guerra, insurrezioni;- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche;- da apoplessia, infarti e ernie di qualsiasi tipo. <p>In caso d'infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000.</p>



Che cosa è assicurato?

Garanzia Tutela Legale

Garanzie di base	<p>La garanzia copre la tutela legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;- recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali;- sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici in occasione di ricovero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale;- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. <p>Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;- spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Compagnia;- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia;- le spese processuali nel processo penale;- le spese di giustizia;- il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Difesa penale per omicidio stradale, la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000.</p> <p>Guida in stato di ebbrezza la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza e per il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sono esclusi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- in materia fiscale ed amministrativa;- conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;- eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;- fatti dolosi delle persone assicurate;- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;- spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;- di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge;- di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza;- di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;- di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza;- di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;- di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Assistenza stradale

Garanzie di base

La garanzia copre l'erogazione delle prestazioni di assistenza, in caso di difficoltà dell'Assicurato:

ASSISTENZA STRADALE

- soccorso stradale per guasto dell'autovettura, incidente, incendio, eventi naturali o furto purché la stessa si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- soccorso per foratura di uno o più pneumatici;
- recupero autovettura in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale;
- depannage per batteria scarica;
- auto sostitutiva per guasto, incidente, incendio, furto parziale ed eventi naturali
- auto sostitutiva per furto totale;
- rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro;
- spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autovettura immobilizzata sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di € 350 per sinistro;
- recupero dell'autovettura e trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'assicurato situata nella località di residenza dello stesso per guasto, incidente o ritrovamento dopo furto avvenuto all'estero, fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per durata della polizza;
- trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo dell'autovettura fino all'hotel o al luogo di consegna dell'autovettura sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro,
- anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 2.500 per sinistro;
- anticipo cauzione penale in caso di incidente stradale fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 5.000 per sinistro;
- interprete a disposizione all'estero fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 500 per sinistro;
- autista a disposizione
- rientro figli minori di 15 anni fino ad un massimo di tre volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 500 per sinistro.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Sono esclusi i casi:

- autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- conducente non abilitato alla guida sulla base delle vigenti leggi
- partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali
- previste nel regolamento particolare di gara;
- autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- uso improprio dell'autoveicolo;
- immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione, controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso, fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento;
- infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato;
- eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile
- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza Stradale.

La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute.

Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite della Struttura Organizzativa.

Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A che è una società di servizi totalmente controllata da ACI S.p.A., la quale, a sua volta, è azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell'impresa

Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Sospensione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non prevede il Tacito Rinnovo.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il proprietario di un' Autovettura usata venduta da Tomasi Auto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari € 34,00.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma , fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione auto

Concessionari

Condizioni di Assicurazione

Modello: 290/E Edizione: 06/2024
cod. Prodotto 290B

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)	4
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	6
COSA FARE SE.... ..	8

GLOSSARIO

Nel testo di polizza e nel Modulo di Adesione si intendono per:

Abitazione: residenza dell'intestatario al Pra del veicolo riportato in polizza.

Assicurato: il soggetto, proprietario del veicolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell'Assicurato.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Centro Convenzionato con la struttura organizzativa: la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.

Circolazione: il movimento, fermata e sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso.

Guasto: qualsiasi danno improvviso e impreveduto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Ai fini della sola Garanzia Assistenza l'Indennizzo è rappresentato dalla somma eventualmente dovuta da SARA in caso di Sinistro a titolo di rimborso in luogo della Prestazione di Assistenza non fruita dall'Assicurato per fatto ad egli non imputabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ai fini della sola Garanzia Assistenza, l'Infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.

Invalità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.

Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.

Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.

Massimale: il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale l'Impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.

Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.

Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.

Proprietario: l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.

Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SARA: Sara Assicurazioni spa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza dal numero di targa.

Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore.

Il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando la società, anche per il tramite dell'Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza e dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltretutto presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

NG.2 DECORRENZA, DURATA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo (successivo all'annualità in corso al momento della risoluzione) che, però, non comprende le quote relative alle imposte.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza

NG.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;

- descrizione del danno;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Sara le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Croazia e di Andorra.

NG.6 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

NG.7 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG. 9 CONFLITTO DI INTERESSI

Si segnala che per le coperture Assistenza e Furto, la Compagnia potrà avvalersi dei servizi offerti da (i) Sara Services S.r.l., una società strumentale appartenente al Gruppo Assicurativo Sara, totalmente controllata da Sara Assicurazioni S.p.A. e (ii) da ACI Goba Servizi S.p.A., una società controllata da ACI S.p.A., a sua volta azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A.. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE ASSISTENZA

AS.1 Modalità di accesso ai servizi e obblighi in caso di sinistro

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538 Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro.

Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa. L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL3- Casi assicurati.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **SARA può nominare direttamente il legale.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

TL.3 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. – TL3- Casi assicurati.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le

possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del TL.1 per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

TL.4 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE INFORTUNI

IC.1 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.3.2 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonchè sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

COSA FARE SE....

×ho un incidente, ho subito danni fisici ed ho sottoscritto la garanzia infortuni	Rivolgiti in agenzia portando con te: - denuncia di accadimento e verbale del pronto soccorso	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile senza il certificato di pronto soccorso l'indennizzo non sarà liquidato
×ho una controversia per la gestione del sinistro ed ho acquistato la garanzia tutela legale	Rivolgiti alla tua agenzia denunciando l'evento e comunica a Sara il nominativo del legale prescelto	
×ho un guasto all'autovettura ed ho stipulato la garanzia assistenza per il soccorso	Rivolgiti ad ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A. in funzione 24h su 24h ai numeri: Numero verde 800.095.095 Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538	

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**